COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 1963
relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai melassi della voce 17.03 B IV

(63/376/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Previa consultazione della Commissione;

Considerando che a causa della raccolta limitata di barbabietole da zucchero negli Stati membri della Comunità, nella stagione 1962, la produzione dei melassi è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere completamente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune sui melassi della voce 17.03 B IV;

Considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato e che è quindi opportuno che la sospensione stessa abbia carattere temporaneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 31 agosto 1963 il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sui melassi della voce 17.03 B IV è sospeso totalmente.

Articolo 2

La sospensione del dazio prevista dall'articolo 1 fino al 31 agosto 1963 è prorogata di pieno diritto fino al 30 settembre 1963, salvo decisione contraria adottata all'unanimità dal Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 1963
relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile allo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01

(63/377/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che esiste momentaneamente nei paesi della Comunità una penuria di zucchero a cui la nuova produzione non potrà portar rimedio nell'immediato;

Considerando che, così stando le cose, è nell'interesse della Comunità che il dazio della tariffa doganale comune per lo zucchero di barbabietola e di canna allo stato solido, della voce 17.01, sia del tutto sospeso per un determinato periodo;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile allo zucchero di barbietola e di canna allo stato solido, della voce 17.01, è sospeso totalmente fino al 31 luglio 1963.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS
